

Prot. n. p. 1792

Roma, 5 dicembre 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE

Oggetto: Ecotassa – Avvisi di accertamento – Chiarimenti

Come discusso in argomento nel corso della riunione del Gruppo di Lavoro Normativa Tributaria del 14 novembre u.s., l'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 53/E dell'11 c.m. ha indicato i codici tributo per il versamento di eventuali somme dovute a seguito delle attività di controllo attualmente in corso.

Dai contatti con numerose associate risulta la notifica di avvisi di accertamento da parte di varie direzioni territoriali dell'Agenzia delle Entrate, con la richiesta di pagamento di importi per omesso o ritardato versamento dell'imposta.

In relazione a tale diffusa contestazione, risulta importante una attenta valutazione delle richieste avanzate dall'Agenzia, al fine di verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo del pagamento.

Sul tema ricordiamo che l'art. 1, commi 1042 e seguenti, della Legge 30/12/2018, n. 145, prevedeva l'applicazione dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 di un'imposta sull'acquisto (anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione dei veicoli, parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli stessi, alle condizioni ivi indicate (c.d. Ecotassa, imposta che non è quindi più applicabile dal 1 gennaio 2022 e sono errate e fuorvianti differenti notizie diffuse su siti web).

Soggetto passivo dell'imposta è pertanto il soggetto acquirente del veicolo (ferma restando nella fattispecie della locazione la possibilità tra le parti di ogni autonoma valutazione contrattuale).

Evidenziamo altresì che con Risoluzione n. 32/E del 28 febbraio 2019, l'Agenzia delle Entrate aveva diffuso importanti chiarimenti sull'imposta in questione, che possono essere considerate dalle associate in sede di contestazione degli avvisi di accertamento.

In particolare l'Agenzia, specificava che ***“Ai fini della debenza dell'imposta, l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi nell'arco temporale individuato dal comma 1042 (legge n.145/2018 citata); di conseguenza, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell'imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo in data 28 febbraio 2019, la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo 2019.*”**

Tale specificazione dell'Agenzia era dovuta ad incertezze applicative con riferimento ad ordini effettuati precedentemente il 1 marzo 2019, chiarite appunto con la richiamata risoluzione.

Riguardo la locuzione "conclusione del contratto di acquisto", riteniamo debba intendersi l'espressione della volontà contrattuale delle parti risultante da atto in data certa con elementi identificativi del veicolo (marca, modello, numero di telaio, ecc.).

Inoltre, nell'attività di accertamento gli Uffici territoriali dell'Agenzia contestano il ritardo del pagamento dell'imposta, anche per pochi giorni. Sul punto la citata Risoluzione n.32/E indica la debenza dell'imposta, successivamente al verificarsi dei due citati presupposti, entro la data di immatricolazione del veicolo.

Tuttavia, pur essendo l'effettiva conoscenza del livello di emissioni di Co2 disponibile solo in relazione alle indicazioni rilevabili dalla carta di circolazione, riteniamo che in tal caso le contestazioni degli Uffici non siano opponibili.

Nel restare a disposizione per eventuali approfondimenti, inviamo cordiali saluti.

Pietro Teofilatto  
Direttore Area Fisco ed Economia

